

**Civile Sent. Sez. 5 Num. 19287 Anno 2020**

**Presidente: CIRILLO ETTORE**

**Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE**

**Data pubblicazione: 16/09/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso 13640-2013 proposto da:

COLELLA CIRIACO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI, giusta procura a margine;

**- ricorrente -**

**2020**

**contro**

**391**

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 41/2012 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 23/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato RAPISARDA per delega dell'Avvocato GIOVATI che si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato PALATIELLO che si riporta e chiede il rigetto del ricorso.

N.R.G.12640/2013

### **FATTI DI CAUSA**

Colella Ciriaco, titolare di trattamento di quiescenza per impiegati civili erogato dalla Nato, presentava istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta dal sostituto di imposta relativa ai redditi da pensione percepiti nei periodi dal 2002 al 2005, sostenendo l'applicabilità, anche al trattamento pensionistico, della esenzione fiscale prevista dall'art.8 lett.c) del d.P.R. 2083 del 1962 in favore degli impiegati civili "internazionali" della Nato. A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Parma che lo accoglieva con sentenza n.59 del 2009.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che lo accoglieva con sentenza n.41 del 23.4.2012, affermando l'insussistenza del diritto al rimborso. Il giudice di appello osservava che, "una volta cessato il rapporto di lavoro, il trattamento fiscale della pensione è e deve essere uguale per tutti, salvo particolari eccezioni previste dalla legge".

Contro la sentenza di appello Colella Ciriaco propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Deposita memoria.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo denuncia: "Violazione o falsa applicazione dell'art.8 comma 1 lett.c) del D.P.R. n.2083/1962 e degli artt.1 e 212 della disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ -Omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi per il giudizio in relazione all'art.360 n.5 cod.proc.civ ".

2. Il secondo motivo denuncia: "Violazione o falsa applicazione dell'art.8 comma 1 lett.c) del D.P.R. n.2083/1962, in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ -Omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi per il giudizio in relazione all'art.360 n.5 cod.proc.civ ", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ommesso di pronunciarsi sulla natura retributiva o pensionistica del trattamento di quiescenza NATO.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha affermato il principio che in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l'esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo. (Sez. 5 - , Sentenza n. 705 del 15/01/2019).

La novità della questione, rispetto alla data di proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi dell'art.13 comma 1- quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso il 12 febbraio 2020

